

COMUNE DI CALANGIANUS (Prov. SS)
ORGANO DI REVISIONE ECONOMICO-FINANZIARIA

**Verbale n. 2
del 05/12/2024**

Parere su proposta di deliberazione inerente la Modifica al PIAO 2024-2026;

L'Organo di Revisione Economico-Finanziaria del Comune intestato;

Vista la Parte II - Titolo VII del T.U. 18 agosto 2000, n. 267;

Visto l'art. 19, comma 8, della legge 28 dicembre 2001, n. 448, che testualmente recita:

"Art. 19 – Assunzioni di personale.

...omissis...

8. A decorrere dall'anno 2002 gli organi di revisione contabile degli enti locali di cui all'articolo 2 del testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali, di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, accertano che i documenti di programmazione del fabbisogno di personale siano improntati al rispetto del principio di riduzione complessiva della spesa di cui all'articolo 39 della legge 27 dicembre 1997, n. 449, e successive modificazioni, e che eventuali deroghe a tale principio siano analiticamente motivate.";

Vista la proposta di G.C. n. 135 del 04-12-2024 avente ad oggetto **"MODIFICA DEL PIANO TRIENNALE DEI FABBISOGNI DEL PERSONALE, AGGIORNAMENTO SEZIONE 3.3 DEL PIANO INTEGRATO DI ATTIVITA' E ORGANIZZAZIONE 2024/2026."**;

Visto l'art. 39 della legge 27 dicembre 1997, n. 449 e successive modificazioni;

Visto l'art. 1, comma 557, della legge 27 dicembre 2006, n. 296 e successive modificazioni;

Visto l'art.9, comma 28 del D.L. 78/2010, modificato dall'art. 11 del D.L. 90/2014, convertito con Legge 114/2014;

Viste le novità legislative in materia di personale intervenute con il Decreto legge n. 113/2016 convertito in legge 07.08.2016 n. 160 :

-Art. 16, comma 1: All'articolo 1, comma 557, della L. 27 dicembre 2006, n. 296, la lettera a) è abrogata.

Visto il D.Lgs. 25/5/2017, n. 75 che è intervenuto modificando, fra gli altri, l'art. 6 del D.Lgs. 30/3/2001, n. 165;

Visto il D.L. 28 gennaio 2019, n. 4 convertito con modificazioni dalla L. 28 marzo 2019, n. 26, che intervenendo all'art. 3 del D.L. 24 giugno 2014, n. 90 convertito dalla Legge 11 agosto 2014, n. 114:

- modifica il comma 5 stabilendo che sono destinate alle assunzioni le facoltà assunzionali riferite al quinquennio precedente;

- introduce il comma 5 sexies disponendo che per il triennio 2019-2021, nel rispetto della programmazione del fabbisogno e di quella finanziaria e contabile, le regioni e gli enti locali possono computare, ai fini della determinazione delle capacità assunzionali per ciascuna annualità, sia le cessazioni dal servizio del personale di ruolo verificatesi nell'anno precedente, sia quelle programmate nella medesima annualità, fermo restando che le assunzioni possono essere effettuate soltanto a seguito delle cessazioni che producono il relativo turn-over;

Visto l'art. 33, comma 2 del D.L. 30 aprile 2019, n. 34 nel quale si stabilisce che i comuni potranno procedere ad assunzioni di personale a tempo indeterminato sino ad una spesa complessiva per tutto il personale dipendente, al lordo degli oneri riflessi a carico dell'amministrazione, non superiore al valore soglia definito come percentuale, differenziata per fascia demografica, delle entrate relative ai primi tre titoli delle entrate del rendiconto dell'anno precedente a quello in cui viene prevista l'assunzione, considerate al netto del fondo crediti dubbia esigibilità stanziato in bilancio di previsione;

Vista

- la deliberazione di Consiglio Comunale n. 123 in data 07/09/2023, esecutiva ai sensi di legge, con la quale è stata approvata il Documento Unico di Programmazione (DUP) relativo al periodo 2024/2026;
- la deliberazione di Consiglio Comunale n. 73 in data 28.12.2023, esecutiva ai sensi di legge, con la quale è stato approvato il bilancio di previsione finanziario 2024/2026, redatto in termini di competenza e di cassa secondo lo schema di cui al D.Lgs. n. 118/2011;
- la deliberazione n. in data 25.01.2024 con la quale è stato approvato il Piano Esecutivo di Gestione per l'esercizio 2024, ai sensi dell'articolo 169 del D.Lgs. 18 agosto 2000, n°267;
- la deliberazione n. 7 del 25.01.2024, esecutiva ai sensi di legge, avente ad oggetto "Approvazione Piano triennale del fabbisogno del personale 2024/2026;
- la deliberazione n. n. 36 del 15.04.2024 con la quale è stato approvato il PIAO 2024/2026;
- la deliberazione della G.C. n. 57 del 27/05/2024 con cui si è provveduto ad aggiornare la sezione 3.3 del piano integrato di attività e organizzazione 2024/2026 apportando la 1° integrazione;
- la deliberazione n. 119 del 12/11/2024 con cui si è provveduto ad aggiornare la sezione 3.3 del piano integrato di attività e organizzazione 2024/2026 con la quale è stata apportata la 2° integrazione al PIAO 2024/2026;

Vista la determinazione del Responsabile dell'Area Finanziaria n°156 del 29/10/2024, nella quale si attesta che l'Ente presenta un rapporto tra spese del personale registrate nell'ultimo rendiconto approvato ed entrate correnti nette accertate nell'ultimo triennio oggetto di rendicontazione, pari al 17,72 %, ossia, al di sotto del valore soglia stabilito per i Comuni ricompresi nella fascia demografica 3.000 –4.999, pari al 27,20%;

Vista la necessità dell'Ente di dover apportare un'ulteriore modifica al PIAO 2024/2026 per quanto riguarda la sezione relativa al piano triennale del fabbisogno del personale 2024-2026 prevedendo di:

- modificare la tipologia di lavoro del Funzionario Assistente Sociale a tempo indeterminato da tempo parziale (24 ore settimanale) a tempo pieno (36 ore settimanali) mediante utilizzo delle risorse del Fondo di Solidarietà comunale di cui all'art. 1 comma 449 della legge 232 del 2016, come modificato dall'art. 1, commi 563 lettere a) e b) e 734 della L- 2021 n. 234;
- confermare la programmazione del reclutamento delle seguenti figure:
 - Funzionario di Vigilanza, appartenente all'Area dei Funzionari / Elevate Qualificazioni, con una procedura di reclutamento a tempo indeterminato e pieno (36 ore settimanali) mediante concorso pubblico per esami (previo eventuale scorrimento di graduatorie di altri enti e / o procedure di mobilità) da destinare all'Area di Vigilanza;
 - Istruttore Amministrativo Contabile a tempo determinato 6 mesi e parziale (24 ore settimanali) periodo 2025) mediante Lavoro somministrato da destinare all'Area Economico Finanziaria per supportare gli uffici;
- Integrare la programmazione di cui al punto b) col reclutamento di n. 1 Funzionario Assistente Sociale, appartenente all'Area dei Funzionari / Elevate Qualificazioni, con una procedura di reclutamento a tempo pieno e indeterminato mediante scorrimento di graduatorie interne/esterne e/o concorso pubblico per titoli e/o esami;

Visto il D.M. 17 marzo 2020 ad oggetto: "Misure per la definizione delle capacità assunzionali di personale a tempo indeterminato dei comuni" il quale, con decorrenza 20 aprile 2020, permette di superare la soglia di spesa per nuove assunzioni, in deroga al limite derivante dall'art. 1, c. 557- quater, L. n. 296/2006;

Rilevato che il D.M. 17 marzo 2020 citato dispone, dal 20 aprile 2020, una nuova metodologia di calcolo del limite di spesa che si assume in deroga a quanto stabilito dall'art. 1, c. 557-quater, L. n. 296/2006;

Accertato il rapporto tra spesa complessiva per tutto il personale dell'anno 2023, al lordo degli oneri riflessi a carico dell'amministrazione e la media delle entrate correnti agli ultimi tre rendiconti approvati (2021 – 2023),

considerate al netto del fondo crediti di dubbia esigibilità stanziato in bilancio di previsione del Comune di Calangianus;

Richiamato inoltre il testo dell'art. 9, c. 1-quinquies, D.L. n. 113/2016 il quale dispone che non è possibile effettuare assunzioni di personale a qualunque titolo, comprese le stabilizzazioni e le esternalizzazioni che siano una forma di aggiramento di tali vincoli, da parte dei comuni che non hanno rispettato i termini previsti per l'approvazione dei bilanci di previsione, dei rendiconti e del bilancio consolidato;

Considerato che

-l'Ente rispetta gli obblighi previsti dell'art. 9, comma 3 bis, Decreto Legge 29 novembre 2008, n. 185, in materia di certificazione del credito;

Preso atto che la Corte dei conti, Sez. delle Autonomie, con deliberazione n. 10/SEZAUT/2020/QMIG depositata in data 29 maggio 2020, ha chiarito che: "Il divieto contenuto nell'art. 9, comma 1-quinquies, del decreto legge 24 giugno 2016, n. 113, convertito dalla legge 7 agosto 2016, n. 160, non si applica all'istituto dello "scavalco condiviso" disciplinato dall'art. 14 del CCNL del comparto Regioni – Enti locali del 22 gennaio 2004 e dall'art. 1, comma 124, della legge 30 dicembre 2018, n. 145, anche nel caso comporti oneri finanziari a carico dell'ente utilizzatore»";

Rilevato che:

Il Decreto del Presidente della Repubblica del 30 giugno 2022, n. 81 recante "Regolamento recante individuazione degli adempimenti relativi ai **"Piani assorbiti dal Piano integrato di attività e organizzazione"**", pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale Serie Generale n. 151 del 30 giugno 2022, stabilisce:

- all'art. 1, comma 3, che "Le amministrazioni pubbliche di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, con non più di cinquanta dipendenti sono tenute al rispetto degli adempimenti stabiliti nel decreto del Ministro della pubblica amministrazione di cui all'articolo 6, comma 6, del decreto-legge n. 80 del 2021.";
- all'art. 1, comma 4, la soppressione del terzo periodo dell'art. 169, comma 3-bis del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, che recitava "Il piano dettagliato degli obiettivi di cui all'art. 108, comma 1, del presente testo unico e il piano della performance di cui all'art. 10 del decreto legislativo 27 ottobre 2009, n. 150, sono unificati organicamente nel PEG.", decretando pertanto la separazione fra il Piano Esecutivo di Gestione, come definito nel citato art. 169, del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267 e la definizione degli obiettivi di performance dell'Amministrazione;
- all'art. 2, comma 1, che per gli Enti Locali, di cui all'articolo 2, comma 1, del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, il piano dettagliato degli obiettivi di cui all'articolo 108, comma 1, del medesimo decreto legislativo e il piano della performance di cui all'articolo 10 del decreto legislativo 27 ottobre 2009, n. 150, sono assorbiti nel piano integrato di attività e organizzazione di cui all'articolo 6 del decreto-legge 9 giugno 2021, n. 80, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2021, n. 113.

Il decreto del Ministro per la Pubblica Amministrazione concernente la definizione del contenuto del Piano Integrato di Attività e Organizzazione, nonché le modalità semplificate per l'adozione dello stesso per gli Enti con meno di 50 dipendenti, stabilisce:

- all'art. 2, comma 1, in combinato disposto con l'art. 6 del Decreto medesimo, che reca le modalità semplificate per la redazione del PIAO per le amministrazioni con meno di cinquanta dipendenti, che il PIAO contiene la scheda anagrafica dell'Amministrazione ed è suddiviso nelle Sezioni di cui agli artt. 3, 4 e 5 del Decreto stesso e ciascuna Sezione è a sua volta ripartita in sottosezioni di programmazione, riferite a specifici ambiti di attività amministrativa e gestionale, secondo il seguente schema:
- **SEZIONE 1 - SCHEDA ANAGRAFICA DELL'AMMINISTRAZIONE;**
- **SEZIONE 2 - VALORE PUBBLICO, PERFORMANCE E ANTICORRUZIONE;**
- **a. Sottosezione di programmazione Valore pubblico;**
- **b. Sottosezione di programmazione Performance;**
- **c. Sottosezione di programmazione Rischi corruttivi e trasparenza;**
- **SEZIONE 3 - ORGANIZZAZIONE E CAPITALE UMANO;**

- a. **Sottosezione di programmazione Struttura organizzativa;**
- b. **Sottosezione di programmazione Organizzazione del lavoro agile;**
- c. **Sottosezione di programmazione Piano Triennale dei Fabbisogni di Personale;**
- **SEZIONE 4 – MONITORAGGIO.**

Il PIAO si dovrà poi approvare ogni anno entro il 31 gennaio e comunque entro 30 giorni dall'approvazione del Bilancio di previsione.

Vista la determinazione del responsabile dell' area economico – finanziaria n. 156 del 29-10-2024 avente ad oggetto " Rideterminazione limite di spesa per nuove assunzioni ai sensi del D.M. Ministero dell'Interno 17 marzo 2020. Anno 2024" con la quale da atto che:

- ai sensi dell'art. 3, D.M. 17 marzo 2020, il Comune di Calangianus appartiene alla fascia demografica d (popolazione al **31.12.2023**: n. 3.820 abitanti);
- sulla base della Tabella 1 dell'art. 4, D.M. 17 marzo 2020, il valore soglia di massima spesa del personale corrispondente è pari al 27,20% (A);
- sulla base della Tabella 3 dell'art. 6, D.M. 17 marzo 2020, il valore soglia di rientro della maggiore spesa del personale corrispondente è pari al 31,20% (B);
- sulla base dei dati ricavati dai rendiconti **2021-2023** il valore della soglia percentuale applicabile al Comune di Calangianus è pari al 17,72%, come verificabile dal prospetto allegato alla stessa determinazione (All. 1);
- pertanto il tetto massimo della spesa di personale per l'anno **2024** è pari a €1.205.285,82, come risulta dal prospetto all. 1) al presente provvedimento quale parte integrante e sostanziale;

Vista la determinazione del responsabile dell' area economico – finanziaria n. 157 del 29-10-2024 avente ad oggetto "**Quantificazione del limite di spesa per personale da assumere con forme flessibili di lavoro ex art. 9, c. 28, D.L. 31 maggio 2010, n. 28.**" che quantifica le spese in € 42.413,49 al netto delle stabilizzazioni;

Visto che il settore finanziario quantifica le previsioni di spesa di personale, per gli anni 2024/2026 al di sotto delle spese del triennio 2011/2013;

Visto che il settore finanziario quantifica le previsioni di spesa di personale, per gli anni 2024-2026 al di sotto delle spese per il rispetto dell'art.33 comma 2 del D.L. 30 aprile 2019, n. 34;

Rilevato che:

- **è rispettato** quanto introdotto dal D.Lgs.n.75/2017 all'art. 7, comma 5-bis, del D.Lgs.n.165/2001 dove viene posto il "*divieto alle amministrazioni pubbliche di stipulare contratti di collaborazione che si concretano in prestazioni di lavoro esclusivamente personali, continuative e le cui modalità di esecuzione siano organizzate dal committente anche con riferimento ai tempi e al luogo di lavoro*;
- che per il rispetto del limite di cui all'art. 9, comma 28 del D.L.78/2010, così come aggiornato dal D.L. 113/2016 convertito nella Legge n. 160/2016, la spesa complessiva per il personale a tempo determinato non può essere superiore alla spesa sostenuta per le medesima finalità nell'anno 2009 pari a € 42.413,49 per gli enti in regola con il vincolo comma 557 legge 296/2006 (per gli enti non in regola il limite è pari al 50% della spesa sostenuta nel 2009) così rideterminata a seguito della esclusione della spesa dei rapporti a tempo determinato di cui all'art. 110, comma 1 del D. Lgs. n. 267/2000, del personale comandato (ferma restando l'imputazione figurativa della spesa per l'ente cedente come indicato dalla Corte dei Conti Autonomie n. 12/2017) e del personale coperto da finanziamenti specifici aggiuntivi o da fondi dell'Unione europea nonché nell'ipotesi di cofinanziamento, con riferimento alla sola quota finanziata da altri soggetti. Per gli anni 2024/2026 è prevista la spesa a tempo determinato nel rispetto di tale limite.

▪ che la spesa conseguente all'attuazione di detta programmazione per gli anni 2024/2026 è pari ad €. 905.958,35 e rientra nei limiti della spesa sostenuta nel triennio 2011/2013 pari ad €. 905.958,35, rispettando quanto disposto dal principio di cui all'art. 1, comma 557, della legge 27 dicembre 2006, n. 296;

per tutto quanto sopra espresso, ai sensi dell'art. 19, comma 8 della L. 448/2001, a seguito dell'istruttoria svolta;

Visti i pareri favorevoli acquisiti ai sensi dell'art. 49, comma 1, del D.lgs. 18/08/2000 n. 267, in ordine alla regolarità tecnica e contabile dei Funzionari Responsabili.

rammenta

-di provvedere alla pubblicazione della presente deliberazione, unitamente al Piano Integrato di Attività e Organizzazione, nella sezione "Amministrazione Trasparente" del sito istituzionale dell'Ente;

-di provvedere alla trasmissione del Piano Integrato di Attività e Organizzazione 2024/2026 al Dipartimento della Funzione Pubblica, secondo le modalità dallo stesso definite, ai sensi dell'art. 6, comma 4, del decreto-legge 9 giugno 2021, n. 80, convertito, con modificazioni, in legge 6 agosto 2021, n. 113.

Naturalmente le future assunzioni in base al valore soglia di cui sopra, fermo quanto previsto dall'art.5, potrà essere incrementata sempre in coerenza con i piani triennali dei fabbisogni di personale e fermo restando il rispetto **pluriennale dell'equilibrio di bilancio** e secondo le definizioni dell'art.2, non superiore al valore soglia individuato nella tabella 1 comma 1 di ciascuna fascia demografica.

accerta

che il piano dei fabbisogni di personale per il triennio 2024/2026 consente di rispettare:

- le disposizioni di cui all'art. 33, comma 2 del D.L. 34/2019 e s.m.i.;
- il limite di spesa cui all'art. 1, comma 557 della Legge n. 296/2006 (verificare eventuale deroga - ENTI VIRTUOSI - derivante dalle disposizioni di cui al DM 17/03/2020);
- il limite di spesa cui all'art. 9, comma 28 del D.L. 78/2010;

esprime

parere favorevole alla proposta di deliberazione di Giunta comunale n. 135 del 04-12-2024 avente ad oggetto **"MODIFICA DEL PIANO TRIENNALE DEI FABBISOGNI DEL PERSONALE, AGGIORNAMENTO SEZIONE 3.3 DEL PIANO INTEGRATO DI ATTIVITA' E ORGANIZZAZIONE 2024/2026"** solo relativamente a quanto di propria competenza e cioè alla Sottosezione di programmazione Piano Triennale dei Fabbisogni di Personale;

ed assevera

Il mantenimento alla data odierna dell'equilibrio pluriennale di bilancio 2024/2026 a seguito dell'adozione della modifica al Piano del fabbisogno di personale 2024/2026 di cui alla proposta esaminata.

Le spese di personale derivanti dalla presente programmazione trovano copertura finanziaria nel bilancio di previsione 2024-2026 e sono coerenti con l'obiettivo di assicurare il permanere degli equilibri pluriennali di bilancio prescritti dalla normativa.

Gli uffici, se necessario, dovranno preliminarmente adeguare gli stanziamenti di Bilancio.

Si raccomanda:

- che vi sia sempre la sussistenza dei presupposti di temporaneità ed eccezionalità previsti dall'art.36 del D.Lgs. 165/2001 per il ricorso alle forme flessibili di impiego, il rispetto dei limiti percentuali previsti dall'art.23 e dall'art.31 del D.Lgs. 81/2015, richiamati dal D.Lgs. 75/2017, rispettivamente, per le assunzioni a tempo determinato e per la somministrazione di lavoro, nonché il rispetto dell'art. 50 del CCNL del 21/05/18.

- che nel corso dell'attuazione del piano nella Sottosezione di programmazione Piano Triennale dei Fabbisogni di Personale 2024/2026 e all'atto delle assunzioni o mobilità, venga effettuata una costante opera di monitoraggio del rispetto di tutti i limiti stabiliti in materia di spese del personale, con l'adozione, ove dovuti, dei correttivi eventualmente indotti da modifiche della normativa in materia e dai vincoli di bilancio.

Il Revisore ricorda che "nell'ambito dei sistemi di misurazione e valutazione della performance, secondo il D.L. n. 13/2023, le pubbliche amministrazioni devono obbligatoriamente considerare "specifici obiettivi annuali relativi al rispetto dei tempi di pagamento".

Tali specifici obiettivi devono essere "valutati, ai fini del riconoscimento della retribuzione di risultato, in misura non inferiore al 30 per cento".

Il rispetto dei tempi di pagamento rientra tra gli "Obiettivi generali" previsti dall'art. 5, co. 1, lett. a), del D.Lgs. n. 150/2009.

Gli obiettivi sono attribuiti ai "dirigenti responsabili dei pagamenti delle fatture commerciali nonché ai dirigenti apicali delle rispettive strutture".

Nello specifico si fa riferimento all'indicatore di ritardo annuale dell'art. 1, co. 859, lettera b), e co. 861, della Legge n. 145/2018.

Di conseguenza l'Ente tenendo conto delle indicazioni normative dovrà dare puntuale attuazione a questa novità nell'ambito dei sistemi di misurazione e valutazione della performance".

**L'ORGANO DI REVISIONE
ECONOMICO-FINANZIARIA
Dott.ssa Simona Scanu**